

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4018 del 03/08/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA G.S.F. DI SCHIAVI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) FRAZ.. SAN NICOLÒ STRADA BONINA, 25.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4202 del 03/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre AGOSTO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA G.S.F. DI SCHIAVI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) FRAZ. SAN NICOLÒ' STRADA BONINA, 25.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- la Det .Dir. n. 2339 del 9.11.2011 con cui la Provincia di Piacenza provvedeva a rinnovare alla ditta G.S.F. di Schiavi S.r.l. (COD. FISC. 00098110331) - ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/2006 e nell'ambito del procedimento attivato dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno (PC) - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica dello stabilimento per l'attività di carpenteria meccanica svolta in Comune di Rottofreno, via Strada Bonina n. 25 – Loc. San Nicolò. Detta autorizzazione veniva rilasciata dal SUAP con atto n. 11323 del 5.12.2011;
- l'istanza della Ditta G.S.F. DI SCHIAVI S.R.L., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno con nota del 10/1/2018, prot. n. 342 (prot. ARPAE n. 265 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "carpenteria meccanica" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata unicamente per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- la documentazione integrativa inoltrata dalla Ditta e trasmessa dal SUAP con nota prot. n. 3238 del 8.3.2018 (prot. Arpae n. 3884 del 8.3.2018), comprendente, tra l'altro, la valutazione di impatto acustico relativa all'intero impianto. La Ditta ha precisato inoltre che una parte dell'insediamento insiste parzialmente in Comune di Calendasco (capannone in fregio a via Piacenza);

PRESO ATTO che:

- la modifica riguardante le emissioni in atmosfera consiste nell'installazione di una macchina per il taglio laser (E9) nel capannone di via Piacenza che risulta attraversato dal confine tra il Comune di Rottofreno e quello di Calendasco;
- il camino di emissione E9 risulta ubicato in Comune di Calendasco;
- è previsto lo scarico di acque reflue domestiche e di acque meteoriche recapitate nella pubblica fognatura; per il sito produttivo di via Piacenza il Comune di riferimento per lo scarico domestico è il Comune di Calendasco;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nulla osta al rilascio dell'AUA espresso dal Comune di Rottofreno con nota n. 4338 del 29.3.2018 (prot. Arpae n. 5296 del 29.3.2018), ritenendo l'attività compatibile dal punto di vista urbanistico ambientale alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici comunali ed alle disposizioni contenute nella zonizzazione acustica comunale;
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale dell'ARPAE con nota n. 6316 del 17.4.2018;

- nota n. 61931 del 27.6.2018 (prot. Arpae n. 10337 del 27.6.2018) con la quale il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole in merito all'istanza formulata dalla Ditta in parola, facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
- nulla osta al rilascio dell'AUA formulato altresì dal Comune di Calendasco (per la parte dell'insediamento che insiste parzialmente in Comune di Calendasco – capannone in fregio a via Piacenza) con nota acquisita al prot. Arpae n. 11027 del 12.7.2018, in quanto, dal punto di vista urbanistico ambientale, l'attività risulta compatibile sia con le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici comunali ed alle disposizioni contenute nella zonizzazione acustica comunale;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015 e n° 114 del 17/11/2017, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta G.S.F. DI SCHIAVI S.R.L.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **G.S.F. DI SCHIAVI S.R.L.** (C. FISC. 00098110331) svolta nello stabilimento sito in Comune di Rottofreno, via Strada Bonina n. 25, Loc. San Nicolò (che è anche sede legale) ed, in parte, insistente anche in Comune di Calendasco. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 (VIA BONINA EST) IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI TAGLIO AL PLASMA (EX E5)

Portata massima	15000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

EMISSIONE E2 (VIA BONINA EST) IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI SALDATURA (EX E6)

Portata massima	10400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E3 (VIA BONINA EST) IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI TAGLIO AL PLASMA (EX E7)

Portata massima	9200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

EMISSIONE E4 (VIA BONINA EST) IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI TAGLIO LASER (EX E8)

Portata massima	9200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

EMISSIONE E9 (VIA PIACENZA) IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI TAGLIO LASER

Portata massima	9000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

- a) In caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati dalle aspirazioni delle emissioni convogliate, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;

- UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;

- h) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- i) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale;
- j) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- k) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui all'emissione E9 è fissato a tre mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- l) il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui all'emissione E9 è fissato a quattro mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- n) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune di Calendasco i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'**emissione E9** effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. **di fare salvo** che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera di cui alla D.D. n. 2339 del 9.11.2011 citata in premessa;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta per la Dirigente
Ettore Niccoli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.